



Comune di San Rocco al Porto

Provincia di Lodi

C.A.P. 26865

Piazza della Vittoria 3

C.F. 03946010158

REGIONE LOMBARDIA

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

Adottato con deliberazione Consiglio Comunale n. 40 del 25.07.2022
Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 47 del 26.09.2022

Aggiornato con:

- D.P.R. n. 285/1990 "Regolamento di polizia mortuaria" e s.m.i.
- Legge n. 26 del 28.2.2001 di conversione del decreto legge 27 dicembre 2000 n. 392 limitatamente all'art. 1 c.7 bis
- Legge n. 130/2001 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri"
- Legge Regionale Lombardia n. 33/2009 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità" modificata ed integrata dalla Legge Regionale Lombardia n. 4 /2019
- Regolamento Regionale Lombardia n. 4/2022 "Regolamento di attuazione del titolo VI bis della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)"
- Piano Regolatore Cimiteriale (PRC) (seconda variante) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 3 del 20.03.2019

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I - Disposizioni generali

- Art. 1 – Finalità
- Art. 2 - Competenze
- Art. 3 - Responsabilità
- Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento
- Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico

Capo II - Osservazione dei cadaveri, depositi di osservazione ed obitori

- Art. 6 - Depositi di osservazione ed obitori

Capo III - Feretri

- Art. 7 - Deposizione della salma nella cassa
- Art. 8 - Verifica e chiusura cassa
- Art. 9 - Casse per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- Art. 10 - Targhetta di riconoscimento

Capo IV – Trasporti: funebri, di salme, di ceneri e resti

- Art. 11 - Norme generali trasporti funebri
- Art. 12 – Mezzi per i trasporti funebri
- Art. 13 - Orario dei trasporti funebri
- Art. 14 - Riti religiosi e Civili
- Art. 15 - Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività
- Art. 16 - Trasporto di salme e cadaveri
- Art. 17 - Trasporto di ceneri e resti
- Art. 18 – Norme di rinvio

TITOLO II - CIMITERI

Capo I - Cimiteri

- Art. 19 - Elenco cimiteri
- Art. 20 - Disposizioni generali
- Art. 21 - Reparti speciali nel cimitero
- Art. 22 - Ammissione nel cimitero

Capo II - Disposizioni generali e piano regolatore cimiteriale

- Art. 23 – Aree cimiteriali
- Art. 24 - Piano regolatore cimiteriale

Capo III - Inumazione e tumulazione

- Art. 25 - Inumazione
- Art. 26 - Tumulazione
- Art. 27 - Deposito provvisorio

Capo IV - Esumazioni ed estumulazioni

- Art. 28 - Esumazioni ordinarie
- Art. 29 - Esumazioni straordinarie
- Art. 30 – Estumulazioni ordinarie e straordinarie
- Art. 31 - Raccolta delle ossa
- Art. 32 - Oggetti da recuperare
- Art. 33 - Disponibilità dei materiali

Capo V - Cremazione

- Art. 34 - Crematorio
- Art. 35 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione
- Art. 36 - Urne cinerarie, affidamento e dispersione delle ceneri

Capo VI - Polizia dei cimiteri

- Art. 37 - Orario
- Art. 38 - Disciplina dell'ingresso
- Art. 39 - Divieti speciali
- Art. 40 - Riti funebri
- Art. 41 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe
- Art. 42 - Fiori e piante ornamentali, ceri
- Art. 43 - Materiali ornamentali

Capo VII – Custode e personale addetto

- Art. 44 – Obblighi del custode del cimitero
- Art. 45 – Obblighi e divieti del personale dei cimiteri

TITOLO III - CONCESSIONI

Capo I - Tipologie e manutenzione delle sepolture

Art. 46 - Sepolture

Art. 47 – Durata, decorrenza e rinnovi delle concessioni

Art. 48 - Modalità di concessione

Art. 49 - Uso delle sepolture

Art. 50 - Manutenzione

Capo II - Divisione, subentri, rinunce

Art. 51 - Divisione, Subentri

Art. 52 - Rinuncia

Capo III - Revoca, decadenza, estinzione

Art. 53 - Revoca

Art. 54 - Decadenza

Art. 55 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

Art. 56 - Estinzione

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

Capo I - Imprese e lavori privati

Art. 57 - Accesso al cimitero

Art. 58 - Responsabilità

Art. 59 - Orario di lavoro

Art. 60 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

Art. 61 - Vigilanza

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Capo I - Disposizioni varie

Art. 62 - Mappa

Art. 63 - Annotazioni in mappa

Art. 64 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

Capo II - Norme transitorie - Disposizioni finali

Art. 65 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Art. 66 - Cautele

Art. 67 - Concessioni pregresse

Art. 68 - Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

Art. 69 - Tariffe

Art. 70 - Norma finale e di rinvio

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I- Disposizioni generali

Art. 1 – Finalità

1. Il presente regolamento disciplina i servizi funebri, di polizia mortuaria, necroscopico, cimiteriale, e di gestione e custodia, oltre alle concessioni di aree e manufatti, dei cimiteri del Comune di San Rocco al Porto, in osservanza del D.P.R. 10.09.1990 N. 285 e di ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente in materia.

2. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni di cui all'art. 67bis LR 33 del 30.12.2009 e smi, e all'art.2 del Regolamento Regionale n. 6/2004 (1) che risulta abrogato dal Regolamento Regionale n. 4/2022, fatti salvi gli effetti prodotti, ma viene mantenuto come riferimento per le definizioni, che non trovano un riscontro altrettanto completo in altri atti.

(1) art. 67bis LR 33/2009 e smi e art. 2 Regolamento Regionale 9 novembre 2004, n. 6 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- **addetto al trasporto funebre**: persona fisica titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto di feretri;
- **animali di affezione**: animali appartenenti alle specie zoofile domestiche, ovvero cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, cavalli sportivi e altri animali domestici di piccole o medie dimensioni, nonché *altri animali che stabilmente o occasionalmente convivono con l'uomo*;
- **attività funebre**: servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari; b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale; c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio;
- **autofunebre**: mezzo mobile autorizzato al trasporto di salme o cadaveri;
- **avente diritto alla concessione**: persona fisica che per successione legittima o testamentaria è titolare della concessione di sepoltura cimiteriale o di una sua quota;
- **autopsia**: accertamento delle cause di morte o di altri fatti riguardanti il cadavere, disposto dall'autorità giudiziaria;
- **bara o cassa**: cofano destinato a contenere una salma o un cadavere, realizzato nel rispetto delle norme di buona tecnica, secondo le previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria);
- **cadavere**: corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte;
- **casa funeraria**: struttura gestita da imprese funebri, pubbliche o private, collocata fuori dalle strutture sanitarie e sociosanitarie, dagli impianti di cremazione e dai cimiteri, in possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti per le camere mortuarie dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche), deputata alle funzioni di:
 - 1.trattamento conservativo ed eventuale tanatocosmesi delle salme;
 - 2.custodia delle salme, anche al fine del compimento del periodo di osservazione;
 - 3.preparazione ed esposizione delle salme e dei feretri;
 - 4.esposizione e custodia per brevi periodi dei feretri sigillati;
 - 5.svolgimento delle cerimonie funebri;
- **cassetta resti ossei**: contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;
- **cassone di avvolgimento in zinco**: rivestimento esterno al feretro utilizzato per il ripristino delle condizioni di impermeabilità in caso di tumulazione in loculo stagno;
- **ceneri**: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- **centro servizi**: *impresa di cui all'articolo 74 bis che svolge attività funebre di cui all'articolo 74*;
- **cinerario**: luogo destinato alla conservazione di ceneri;
- **cimitero**: luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività;
- **cofano per trasporto salma**: contenitore dotato di adeguata resistenza meccanica per il trasporto di una salma, atto ad impedirne la vista esterna e dotato di sistemi di garanzia contro la percolazione dei liquidi cadaverici;
- **cofano di zinco**: rivestimento, di norma interno alla bara, da utilizzare nella tumulazione in loculo stagno;
- **colombaro o loculo o tumulo o forno**: vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette di resti ossei, un contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- **concessione di sepoltura cimiteriale**: atto con il quale un soggetto avente titolo costituisce a favore di un terzo il diritto di uso di una porzione di suolo o manufatto cimiteriale. Si configura in una concessione amministrativa se rilasciata dal comune e in una cessione di un *diritto reale d'uso, se disposta da un soggetto di diritto privato*;
- **contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi**: contenitore biodegradabile e combustibile, in genere di legno, cartone o altro materiale consentito, atto a nascondere il contenuto alla vista esterna e di sopportarne il peso ai fini del trasporto, in cui *racchiudere l'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi*;
- **cremazione**: riduzione in *ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi* o di ossa;
- **crematorio**: struttura di servizio al cimitero destinata, a richiesta, alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa;
- **decadenza di concessione cimiteriale**: atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per inadempienza del concessionario;
- **deposito mortuario**: *luogo all'interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri sigillati, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione*;
- **deposito di osservazione**: luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per rilevarne eventuali segni di vita, prima *dell'accertamento di morte*
- **deposito temporaneo**: *luogo di sepoltura all'interno di un cimitero destinato alla collocazione temporanea di feretri sigillati, cassette di resti ossei, urne cinerarie, in attesa della tumulazione definitiva*
- **dispersione**: *versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura*;
- **esiti di fenomeni cadaverici trasformativi**: trasformazione di cadavere o parte di esso in adipocera, mummificazione, codificazione;
- **estinzione di concessione cimiteriale**: cessazione della concessione alla naturale scadenza;

- **estumulazione:** disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato;
- **estumulazione ordinaria:** estumulazione eseguita scaduta la concessione, ovvero, prima di tale data, qualora si debba procedere in loco ad altra tumulazione, dopo un periodo di tempo pari ad almeno venti anni, se eseguita in loculo stagno, e dieci anni, se eseguita in loculo aerato;
- **estumulazione straordinaria:** estumulazione eseguita prima della scadenza della concessione, ovvero prima dei venti anni se eseguita in loculo stagno e prima dei dieci anni, se eseguita in loculo areato;
- **esumazione:** disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato;
- **esumazione ordinaria:** esumazione eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione fissato dal comune;
- **esumazione straordinaria:** esumazione eseguita prima dello scadere del turno ordinario di inumazione;
- **feretro:** insieme della bara e della salma o del cadavere ivi contenuto;
- **fossa:** buca, di adeguate dimensioni, scavata nel terreno ove inumare un feretro o un contenitore biodegradabile;
- **gestore di cimitero o crematorio:** soggetto che eroga il servizio cimiteriale o di cremazione, indipendentemente dalla forma di gestione;
- **giardino delle rimembranze:** *area definita all'interno di un cimitero* in cui disperdere le ceneri;
- **impresa funebre o di onoranze o pompe funebri:** soggetto esercente l'attività funebre;
- **inumazione:** sepoltura di feretro in terra;
- **medico curante:** medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnostico-terapeutico preliminare al decesso;
- **obitorio:** luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o del riconoscimento, o salme di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni antigieniche;
- **operatore funebre o necroforo o addetto all'attività funebre:** *persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre, come previste dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro;*
- **ossa:** prodotto della scheletrizzazione di un cadavere;
- **ossario comune:** ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa;
- **resto mortale:** *cadavere, in qualunque stato di trasformazione, decorsi almeno dieci anni dall'inumazione o tumulazione*
- **revoca di concessione cimiteriale:** atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per motivi di pubblica utilità;
- **riscontro diagnostico:** accertamento delle cause di morte a fini esclusivamente sanitari ed epidemiologici;
- **sala del commiato:** sala adibita all'esposizione del feretro a fini cerimoniali collocata anche all'interno della casa funeraria, in possesso dei requisiti propri delle camere mortuarie, e comunque al di fuori delle strutture sanitarie pubbliche o accreditate, dei cimiteri e dei crematori
- **salma:** *corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali fino all'accertamento della morte*
- **sostanze biodegradanti:** prodotti a base batterico enzimatica che favoriscono i processi di scheletrizzazione del cadavere, o la ripresa dei processi di scheletrizzazione, in esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- **spazi per il commiato:** *luoghi aperti o chiusi all'interno o all'esterno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali vengono deposti i feretri sigillati e si svolgono riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili*
- **tanatocosmesi:** insieme di trattamenti igienici ed estetici praticati sul cadavere allo scopo di migliorarne la presentabilità
- **tanatoprassi:** processi di tanatocosmesi e di limitato rallentamento nel tempo dei processi putrefattivi con lo scopo di migliorare la presentabilità del cadavere;
- **tomba familiare:** sepoltura a sistema di inumazione o tumulazione, con capienza di più posti, generalmente per feretri, con adeguato spazio anche per collocazione di cassette di resti ossei e di urne cinerarie;
- **traslazione:** *operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero da una sepoltura ad un'altra;*
- **trasporto di cadavere:** trasferimento di un cadavere dal luogo di decesso o rinvenimento al cimitero, al luogo di onoranze, al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento del cadavere nella bara, il prelievo del feretro e il suo trasferimento, la consegna al personale incaricato delle onoranze, delle operazioni cimiteriali o della cremazione;
- **trasporto di salma:** trasferimento di salma dal luogo di decesso o di rinvenimento al deposito di osservazione, al luogo di onoranze, all'obitorio, alle sale anatomiche, alla sala del commiato, alla propria abitazione, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento della salma nel cofano, il prelievo di quest'ultimo, il trasferimento e la consegna al personale incaricato della struttura di destinazione;
- **trasporto funebre:** *trasferimento della salma o del cadavere, eseguito da imprese che esercitano l'attività funebre; costituisce trasporto di salma il trasferimento del defunto dal luogo di decesso o di rinvenimento al luogo di osservazione, in modo da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita; costituisce trasporto di cadavere il trasferimento del defunto dal luogo di osservazione o di onoranze al cimitero o al crematorio*
- trasporto di resti mortali: *trasferimento svolto da qualunque soggetto incaricato allo scopo, in possesso dell'autorizzazione comunale*
- **tumulazione:** sepoltura in loculo, nicchia, forno, tomba di famiglia, di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria, contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- **urna funeraria:** urna sigillata destinata alla conservazione di ceneri

Art. 2 – Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale. Le funzioni gestionali sono demandate ai Responsabili del Servizio, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Funzioni e responsabilità della dirigenza".

2. Concorrono all'esercizio insieme al Sindaco:

- L'Ufficio Servizi Cimiteriali per le pratiche di inumazione/tumulazione, esumazione/estumulazione/traslazione e concessioni cimiteriali
- L'Ufficio Tecnico per i lavori/manutenzioni di carattere edilizio;
- L'Ufficio di Polizia Locale per la vigilanza in generale, la vigilanza sui cortei funebri e i controlli sull'effettiva collocazione delle ceneri affidate ai familiari;
- L'Ufficio Servizi Demografici per il rilascio delle autorizzazioni all'affidamento delle ceneri e le autorizzazioni al trasporto funebre;
- L'Ufficiale di Stato Civile per il rilascio dei permessi di seppellimento, autorizzazioni alla cremazione e dispersione delle ceneri e per le funzioni attribuite dalla legge;
- Il custode del cimitero per la polizia interna ai cimiteri e gestione servizi cimiteriali (Titolo II – Capo VI e VII).
- L'Ufficio Tributi per le concessioni delle luci votive

Art. 3 - Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al proprio servizio o per mezzi e strumenti a disposizione degli utenti e da questi utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Codice Civile, fatte salve le responsabilità di carattere penale.

Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - a) La visita necroscopica;
 - b) Il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico, dal luogo di decesso all'obitorio o al deposito di osservazione;
 - c) Per le salme di persone indigenti o appartenenti a famiglie bisognose seguite dai Servizi Sociali del Comune di San Rocco al Porto, previa richiesta da parte dei suddetti Servizi; o per le salme di cui non sia stata riscontrata l'esistenza in vita di parenti prossimi, l'intero servizio funebre comprendente nello specifico:
 - Fornitura della bara;
 - Trasporto del feretro;
 - Rito funebre in ambito comunale;
 - La cremazione o l'inumazione,sempre che non vi siano persone, Enti od Istituzioni che se ne facciano carico
 - d) La deposizione delle ossa in ossario comune;
 - e) La dispersione delle ceneri in cinerario comune;
 - f) Il trasporto funebre nell'ambito del Comune di cadaveri di militari eseguito da Amministrazioni Militari con mezzi propri (art. 19 co. 4 DPR 285/1990);

NOTA Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Responsabile dei servizi sociali.

3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe che, strutturate secondo l'allegato A) del presente regolamento, saranno determinate dalla Giunta Comunale.

Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico

Il presente Regolamento sarà messo a disposizione del pubblico attraverso il sito del Comune e potrà essere consultato presso gli Uffici Comunali.

Gli orari di apertura e chiusura dei Cimiteri saranno pubblicati sul sito del Comune e affissi nelle bacheche presso i cimiteri.

Nelle bacheche saranno inoltre riportati i riferimenti per contattare il gestore dei Cimiteri e ogni altra comunicazione del Comune ritenuta opportuna per il pubblico.

Capo II - Osservazione dei cadaveri, depositi di osservazione ed obitori

Art. 6 - Depositi di osservazione ed obitori

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei, distinti tra di loro, presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzione con strutture aventi tutti i requisiti di legge.
2. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.
4. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospettate tali sono tenute in osservazione con le modalità prescritte dall'ATS.
5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente A.T.S. nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 31 luglio 2020 n. 101 e s.m.i..
6. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

Capo III - Feretri

Art. 7 - Deposizione della salma nella cassa

1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in cassa avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.
2. In ciascuna cassa non si può racchiudere che un solo cadavere, ad eccezione della madre e del neonato, morti nell'atto del parto, che possono essere composti e chiusi in uno stesso feretro
3. La salma deve essere decorosamente composta.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente A.T.S. detterà le necessarie disposizioni protettive e i trattamenti a cui dovrà essere sottoposto il cadavere allo scopo di evitare la contaminazione ambientale. In tali casi il personale delle imprese funebri è tenuto ad utilizzare adeguati mezzi di protezione individuale a norma del D.L. n° 81 del 09.04.2008.

Art. 8 - Verifica e chiusura della cassa

1. La rispondenza della cassa al tipo di sepoltura cui è destinata e al trasporto, nonché, l'identificazione del cadavere, con la sola esclusione dei feretri destinati all'estero per i quali è competente l'A.T.S., sono attestati dall'incaricato al trasporto.

Art. 9 - Casse per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. Le casse utilizzate per i trasporti, inumazioni, tumulazioni e cremazioni dovranno avere le caratteristiche tecniche, le dotazioni e gli accessori previsti dalle norme in vigore per la specifica destinazione.

Art. 10 - Targhetta di riconoscimento

1. Su ogni feretro è applicata una targhetta metallica, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressa in modo indelebile, il nome e il cognome del defunto e le date di nascita e di morte. In caso di cremazione la tracciabilità è di competenza del gestore dell'impianto.
2. Per il feretro di persona sconosciuta, la targhetta metallica contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Capo IV – Trasporti: funebri, di salme, di ceneri e resti

Art. 11 - Norme generali trasporti funebri

1. I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con Ordinanza del Sindaco.
2. Il trasporto funebre comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo strettamente necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso.
3. In ogni trasporto sia all'interno del Comune, sia da Comune a Comune, che da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9.
4. Ogni trasporto funebre, sia all'interno del Comune, sia in altro Comune, che all'estero, è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Sindaco del Comune del decesso o suo delegato.
5. Prima che venga effettuato il trasporto un operatore funebre compila e sottoscrive, sotto la propria responsabilità, l'apposito modulo approvato con decreto della direzione regionale competente in materia di sanità. A garanzia dell'integrità del feretro, appone, inoltre, un sigillo leggibile su almeno una vite di chiusura e sul modulo di cui al primo periodo. Il sigillo deve riportare almeno l'indicazione del comune in cui ha sede l'impresa funebre e il numero di SCIA o di autorizzazione comunale assegnato alla stessa impresa
6. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento/cremazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero o forno crematorio.
7. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, la documentazione di cui al comma 5 deve restare in consegna al vettore.
8. Il trasporto di cadaveri per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1° luglio

1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; nel secondo, quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento.

Art. 12 – Mezzi per i trasporti funebri

1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. n. 285/1990, art. 72 della L.R. n. 33 del 30.12.2009 e gli art. 7-8-9 del Regolamento Regionale n. 4 del 14.06.2022.

Art. 13 - Orario dei trasporti funebri

1. Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali potrà fissare l'ora dei funerali tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso e delle indicazioni dei familiari, compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al 1° comma art.11 e con l'organizzazione degli orari delle sepolture da effettuarsi nel cimitero.

Art. 14 - Riti religiosi e Civili

1. I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

2. Il cadavere può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

3. Il Comune individua quale spazio pubblico idoneo allo svolgimento dei funerali civili la sala situata al piano seminterrato della Sede Comunale (ex-biblioteca).

4. L'uso degli spazi per i funerali civili o con riti diversi è oneroso.

5. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco o suo delegato.

Art. 15 – Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse il Dirigente A.T.S. competente per territorio prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo, quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

2. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente A.T.S. competente per territorio dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 16 - Trasporto di salme e cadaveri

1. Il trasporto di salma ai locali di osservazione e all'obitorio, deve essere eseguito, con idoneo mezzo, in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

2. I trasferimenti di cadaveri per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego di mezzo idoneo.

Art. 17 - Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di resti mortali e di ceneri tumulati nel cimitero deve essere autorizzato dal Responsabile Ufficio Servizi Cimiteriali.

2. La convenzione di Berlino non si applica al trasporto di ceneri o di resti mortali completamente mineralizzati.

3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme o cadaveri, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta in lamiera di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

5. Le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte in un'urna sigillata recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.

6. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa dichiarazione sottoscritta dagli aventi diritto che indichi la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; la dichiarazione è conservata in copia, presso l'impianto di cremazione e il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento obbligatorio nelle fasi di trasporto delle ceneri e, in caso di affidamento ai familiari, è conservata con l'urna.

Art. 18 – Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capo in materia di trasporto di cadaveri si fa rinvio al DPR 285/1990, al Regolamento Regionale n. 4/2022 e alla L.R. 33/2009 e successive modificazioni.

TITOLO II - CIMITERI

Capo I - Cimiteri

Art. 19 - Elenco cimiteri

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e delle successive norme nazionali e regionali, il Comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri:

- a) Cimitero del capoluogo
- b) Cimitero di Mezzana Casati.

Art. 20 - Disposizioni generali

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco che li espleta mediante il personale comunale e avvalendosi dell'A.T.S. competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari.
3. Alla gestione ed alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 112 e segg. del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, tenendo conto di quanto previsto dalle norme nazionali e regionali.
4. Competono esclusivamente al Comune:
 - le operazioni di inumazione, tumulazione, traslazione di salme/resti/ceneri/ nati morti/prodotti abortivi e del concepimento/resti anatomici.
 - le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e degli artt. 19 e 20 del Regolamento Regionale 4/2022.

Art. 21 - Reparti speciali nel cimitero

1. Il Piano Regolatore Cimiteriale individua nel cimitero Capoluogo un reparto speciale destinato al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
2. La sepoltura in tale area avviene a seguito di specifica richiesta degli aventi titolo, come individuati nell'atto che istituisce il suddetto reparto speciale.
3. Le maggiori spese per le opere necessarie per tale reparto, o per la maggior durata della sepoltura, rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione dell'area a tempo determinato, secondo le tariffe vigenti, sono a carico dei soggetti delle comunità richiedenti.

Art. 22 - Ammissione nel cimitero

1. Nei cimiteri comunali, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevuti e seppelliti, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:
 - a) i feretri di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) i feretri di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
 - c) indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, i feretri delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia;
 - d) i nati morti ed i prodotti del concepimento indicati all'art. 7 del D.P.R. n. 285/1990 i cui genitori hanno la residenza nel Comune o sono titolari di concessioni nel cimitero;
 - e) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate;
 - f) persone residenti in istituti o case di riposo la cui precedente residenza era nel territorio comunale;
 - g) sacerdoti e religiosi/e che hanno svolto apostolato nel comune.

Le richieste di ammissione al cimitero per defunti nati a San Rocco al Porto, ma non residenti, potranno essere accettate solo se disponibili almeno 15 posti della tipologia di sepolcro richiesta.

In caso di accettazione gli oneri da corrispondere risulteranno aumentati rispetto agli aventi diritto, come riportato nell'allegato A.

CAPO II – Disposizioni generali e piano regolatore cimiteriale

Art. 23 – Aree cimiteriali

1. In almeno un cimitero è presente il campo comune destinato alle inumazioni.

2. I cimiteri dispongono di aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività
3. Il piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.).
4. In almeno un cimitero è presente un ossario e un cinerario comune che possono essere costituiti anche da un unico manufatto.
5. In almeno un cimitero del comune è presente un giardino delle rimembranze.

Art. 24 - Piano regolatore cimiteriale

1. Il Comune ha approvato con deliberazione CC n. 3/2019 il Piano Regolatore Cimiteriale che recepisce le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.
2. Ogni dieci anni, o quando siano creati nuovi cimiteri, o soppressi quelli vecchi, o quando a quelli esistenti siano apportate modifiche o ampliamenti, il Comune è tenuto a revisionare il piano cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO III – Inumazione e tumulazione

Art. 25 - Inumazione

1. Il campo comune destinato alle inumazioni è presente nel cimitero di Mezzana Casati.
2. Tale campo, opportunamente predisposto per il pieno rispetto delle condizioni previste dall' art. 57 D.P.R. 285/90 per tale tipo di sepoltura, è costituito da un solo riquadro e l'utilizzazione delle fosse avverrà cominciando da una estremità procedendo successivamente senza soluzione di continuità.
3. Le sepolture per inumazione avvengono nel campo di inumazione comune, per la durata di 10 anni dal giorno del seppellimento.
4. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre.
5. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un identificativo alfanumerico.
6. Sul cippo verrà applicata, a cura del Concessionario, una targhetta di alluminio (20x30cm) con incisa l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
7. Sulle sepolture ad inumazione, si possono deporre fiori o coltivare aiuole, purché radici e rami non invadano le tombe vicine. Sono ammessi pure arbusti di altezza non superiori a metri 1,10. Nel caso superassero detta misura, dovranno essere ridotti, su semplice invito dell'ufficio, all'altezza prescritta.
8. In caso di inadempienza l'Amministrazione Comunale disporrà d'autorità per il taglio o lo sradicamento.

Art. 26 - Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette o urne cinerarie in strutture specifiche costruite dal Comune, quali loculi (ipogei od epigei), cellette ossario o nicchie.
2. Sono vietate le tumulazioni nei loculi ipogei (tombe) privi di spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro, nello specifico per il cimitero di Mezzana Casati settori CT1 e CT2 e per il cimitero Capoluogo settori CT1, CT2, CT3, CT4, CT7, CT8, parte CT5 (da tomba 39 a tomba 52).
3. In ottemperanza a quanto evidenziato dalla relazione geologica allegata al Piano Regolatore Cimiteriale approvato con delibera del C.C. n. 3/2019 (condizioni di falda) sono consentite le tumulazioni in loculi ipogei (tombe) aventi spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro (settore CT5 (escluse tombe da n. 39 a n. 52), CT6 (escluso campo comune) e CT9) purché i concessionari provvedano, a loro spese, ad effettuare, sui manufatti esistenti, trattamenti impermeabilizzanti atti ad eliminare/ridurre il pericolo di infiltrazioni. Tale trattamento dovrà essere effettuato/ripetuto ad ogni utilizzo del loculo.
4. Nei sepolcreti delle cappelle sono consentite le tumulazioni di cassette o urne cinerarie. Sono invece vietate le tumulazioni di feretri
5. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione a tempo determinato secondo le modalità di cui al **TITOLO III** del presente regolamento.
6. Nei loculi ipogei prossimi al piano di calpestio e in quelli epigei è permessa la collocazione di cassette per ossa, o urne cinerarie.
7. Per le caratteristiche tecniche dei loculi di nuova costruzione si fa riferimento all'allegato III del Regolamento Regionale 4/2022; per gli esistenti il riferimento è il D.P.R. 285/1990.

Art. 27 - Deposito provvisorio

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente depresso in uno degli appositi loculi, previo pagamento del canone stabilito in tariffa.
2. La concessione provvisoria è ammessa per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
3. La durata del deposito provvisorio è fissata nel limite di 90 gg, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 180 gg.
4. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga, il Responsabile dell'Ufficio Servizi Cimiteriali, previa diffida, provvederà a inumare il cadavere in campo comune previa apertura della cassa di zinco con diritto di rivalsa dei costi sostenuti.
5. Tale cadavere, una volta inumato, non potrà essere esumato prima che sia trascorso il tempo minimo previsto per le inumazioni (10 anni).
6. Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO IV – Esumazioni ed estumulazioni

Art. 28 - Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a 10 anni, salvo per le inumazioni di cadaveri non completamente mineralizzati provenienti da estumulazioni o esumazioni, per i quali il turno di inumazione è pari a 5 anni.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno.
3. Il Responsabile del Servizio Cimiteriale regola con proprio provvedimento tali operazioni cimiteriali e le registra anche avvalendosi di sistemi informatici.
4. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è reso noto con comunicazione da affiggere all'albo cimiteriale almeno novanta giorni prima dell'intervento.
5. Nel caso che il cadavere esumato si presenti completamente mineralizzato si applica quanto disposto nel successivo articolo 31 "Raccolta delle Ossa".
6. Nel caso di non completa mineralizzazione del cadavere esumato il resto mortale potrà:
 - a. permanere nella stessa fossa di originaria inumazione;
 - b. essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.
7. Gli operatori cimiteriali che eseguono l'esumazione stabiliscono se un cadavere sia o meno mineralizzato.

Art. 29 - Esumazioni straordinarie

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del Servizio Cimiteriale, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni quando si tratta di cadavere portatore di radioattività o si tratta di persona deceduta per malattia infettiva-diffusiva, a meno che l'A.T.S. dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
3. Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.
4. Le esumazioni straordinarie sono eseguite alla presenza del custode del cimitero, che opera secondo modalità definite dal Comune. La presenza di personale dell'A.T.S. può essere richiesta dal Comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

Art. 30 – Estumulazioni ordinarie e straordinarie

1. Le estumulazioni ordinarie sono quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato e dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ad almeno 10 anni se i loculi sono areati o 20 anni se i loculi sono stagni. Tali operazioni sono regolate dal Responsabile del Servizio Cimiteriale con proprio provvedimento.
2. Le estumulazioni straordinarie sono quelle eseguite prima della scadenza della concessione a tempo determinato o prima di una permanenza di 20 anni nel tumulo. Tali estumulazioni possono essere eseguite:
 - a richiesta dei familiari interessati per permettere la traslazione ad altra sepoltura nello stesso o in altro cimitero o per cremazione;
 - su ordine dell'Autorità giudiziaria.

3. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
4. I resti mortali, sono, se completamente mineralizzati, raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali o non si è provveduto al versamento della tariffa, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
5. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salva diversa indicazione dei familiari, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in 5 anni. A richiesta degli interessati, il Responsabile del Servizio Cimiteriale può autorizzare la successiva ritumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente. A richiesta degli interessati, previo assenso degli aventi diritto, il cadavere potrà essere avviato a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile (Risoluzione Ministero Salute n. prot. 400.VIII/9Q/3886 del 30.10.2003).

Art. 31 - Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione.
2. È consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa anche in un loculo ove sia stato o sia da tumulare un altro feretro. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.

Art. 32 - Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati agli aventi diritto e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al richiedente e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio Servizi Cimiteriali. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Comune che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di n. 6 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 33 - Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati dagli aventi titolo, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile dell'Ufficio Tecnico può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V - Cremazione

Art. 34 - Crematorio

1. Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino o di quello eventualmente convenzionato.

Art. 35 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art.3 co.1 lett.B) della Legge n. 130/2001 ed all'art. 12 del R.R. n. 4/2022 è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile.

Art. 36 - Urne cinerarie, affidamento e dispersione delle ceneri

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono raccolte in apposita urna cineraria sigillata.
2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un solo cadavere e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
3. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia o loculo, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.
4. Le procedure per la consegna ed affidamento delle stesse ai familiari, sono regolate dalla Legge n. 130/2001, dalla Legge Regionale n. 33/2009 e dal R.R. n. 4/2022 artt. 12 - 13 - 14 - 15.
5. In caso di decesso dell'affidatario gli aventi titolo dovranno presentare una nuova richiesta di autorizzazione, qualora tale fosse la volontà del defunto, oppure restituire l'urna al Cimitero.
6. La consegna dell'urna cineraria avverrà come previsto all'art. 17 c. 6.
7. Le procedure per la dispersione delle ceneri, sono regolate dalla Legge n. 130/2001, dalla L.R. n. 33/2009 e dal R.R. n. 4/2022 art. 13.
8. La dispersione delle sole ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del Defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate come meglio definito dall'art. 3 co. C) della legge n° 130 /2001.

Capo VI – Polizia dei cimiteri

Art. 37 - Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
2. Nel cimitero del capoluogo sono previsti due accessi con cancelli automatici. E' possibile l'apertura dei cancelli dall'interno, con comando manuale.
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso dell'incaricato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.

Art. 38 - Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, si può entrare solo a piedi.

È vietato l'ingresso:

- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, ad esclusione dei cani al servizio di cittadini ipovedenti;
- b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.

Per motivi di salute od età il Responsabile del Servizio Cimiteriale può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari.

Art. 39 - Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;

- h) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio Cimiteriale. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- i) eseguire lavori senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- j) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- k) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio Cimiteriale;
- l) esercitare qualsiasi attività commerciale.

I divieti predetti, per quanto applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo debita autorizzazione.

Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà diffidato ad uscire immediatamente dal personale addetto alla vigilanza e, quando ne fosse il caso, segnalato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 40 - Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio Cimiteriale.

Art. 41 - Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe

1. Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico in relazione al carattere del cimitero, aventi dimensione massima di base mt 0,90 x 2,00 e altezza mt 1,50.
2. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana e devono contenere le generalità del defunto ed eventualmente rituali espressioni brevi; sono permesse citazioni in altre lingue, purché, il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.
3. Ciascun loculo deve essere dotato di lastra singola

Art. 42 - Fiori e piante ornamentali, ceri

1. I fiori avvizziti dovranno essere tempestivamente rimossi a cura di chi li ha impiantati o depositi. Allorché, i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Custode provvederà alla loro rimozione.
2. Non possono essere posti ceri, fiori e piante ornamentali sulle parti comuni del cimitero, ma unicamente sulla sepoltura privata. Ceri, fiori e piante ornamentali posti sulle parti comuni saranno rimossi.
3. I ceri posti su sepoltura privata dovranno essere collocati in modo stabile e senza produrre rischi di incendio. I ceri risultanti non conformi verranno rimossi

Art. 43 - Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno rimossi i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc..., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per cui sono state collocate.
2. Il custode disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Comunale e sul sito Internet dell'Ente e nella bacheca Cimiteriale per un mese.
4. Per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta valgono gli stessi criteri stabiliti all'art. 33 per quanto applicabili.
5. Non possono essere posti oggetti sulle parti comuni del cimitero, ma unicamente sulla sepoltura concessa.

CAPO VII – Custode e personale addetto

Art. 44 – Obblighi del custode del cimitero

1. I compiti del custode sono:

- a) curare l'ammissione dei feretri al cimitero accompagnandoli sino al luogo della sepoltura e accertandosi della loro esatta destinazione;
- b) tenere aggiornati i registri di cui all'art. 52 del D.P.R. n. 285 del 1990;
- c) scavare le fosse per le inumazioni;
- d) svolgere le operazioni di seppellimento e di esumazione ed estumulazione e tutte le altre operazioni che si svolgono nel cimitero, curando che siano autorizzate e che si compiano secondo le norme vigenti;
- e) curare la manutenzione e l'ordine all'interno del cimitero;
- f) custodire le chiavi dei cancelli e curare l'apertura e la chiusura del cimitero;
- g) sorvegliare affinché siano rispettate le norme di polizia interna del cimitero (capo VI), e riferire tempestivamente ogni esigenza ed ogni inconveniente all'ufficio tecnico comunale;
- h) curare la formazione e manutenzione di aiuole, tappeti erbosi, piante, siepi, non appartenenti a sepolture private nonché la manutenzione dei viali e delle opere e servizi generali del cimitero;
- i) realizzare la muratura di chiusura dei loculi, cellette ossario o cinerarie dei privati concessionari, compreso i loculi in tombe e Cappelle di famiglia;
- l) tutto quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto, in caso di ditta esterna

Art. 45 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale addetto al cimitero ed ai servizi funebri, deve sempre tenere un contegno confacente con il carattere del luogo in cui si svolge il servizio.
2. Al personale addetto al cimitero è fatto divieto:
 - di assumere incarichi di qualsiasi sorta di natura privata nell'interno del cimitero;
 - di accettare e chiedere mance;
 - di trattenere per sé o per terze cose rinvenute o recuperate nei cimiteri;
3. La ditta appaltatrice sarà responsabile in solido per eventuali danni arrecati o trasgressioni imputabili al personale.

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I – Tipologie e manutenzioni delle sepolture

Art. 46 - Sepolture

1. Per le sepolture è concesso l'uso di aree e/o di manufatti. La concessione non dà diritto di proprietà, ma soltanto di sepoltura degli aventi diritto, restando vietato il trasferimento a terzi in alcun modo e a qualsiasi titolo. Alla scadenza della concessione il diritto d'uso si estingue ed il Comune entra nel pieno possesso dell'area e/o manufatto
 2. Le concessioni d'uso di aree riguardano:
 - a) le fosse d'inumazione
 3. Le concessioni d'uso dei manufatti riguardano:
 - a) sepolture individuali (loculi, ossari, nicchie, etc.);
 - b) sepolture per famiglie (cappelle, tombe, loculi ad uso ossario etc.).
- Per favorire il riutilizzo dei loculi del cimitero storico, non più conformi alle misure dei nuovi feretri, gli stessi possono essere dati in concessione anche per accogliere i resti (raccolti in cassetine) o le ceneri (raccolte in urne cinerarie) di parenti ed affini del concessionario
4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone stabilito dal tariffario.
 5. La concessione, è stipulata previa assegnazione del manufatto da parte dell'Ufficio Servizi Cimiteriali;
 6. La concessione è a tempo determinato e revocabile, il bene rimane soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
 7. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto, registrato nel repertorio, contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione;
- i concessionari;
- il numero di posti per sepolture realizzati o realizzabili;
- i defunti destinati ad esservi accolti o i criteri per la loro precisa individuazione;
- la durata;
- la decorrenza;
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Art. 47 – Durata, decorrenza e rinnovi delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 285/1990 e dell'art. 27 del Regolamento Regionale 4/2022.

2. La durata, fatto salvo quanto in essere, è fissata in:

- a) 50 anni per le cappelle;
- b) 40 anni per loculi/ossari/nicchie cinerarie;
- c) 40 anni per le tombe dei settori CT5 (escluse tombe da n. 39 a n. 52), CT6 (escluso campo comune) e CT9
- d) 10 anni per le fosse di inumazione

Alla scadenza delle concessioni tutti i manufatti presenti nelle aree cimiteriali concesse diventano di proprietà del Comune.

3. Alla scadenza della concessione di cappelle il concessionario o gli aventi diritto possono richiedere il rilascio di una nuova concessione alle condizioni e tariffe in vigore al momento della nuova concessione;

4. Alla scadenza della concessione di ossari e nicchie cinerarie il concessionario o gli aventi diritto possono richiedere il rilascio di una nuova concessione alle condizioni e tariffe in vigore al momento della nuova concessione;

5. Alla scadenza della concessione di loculi non è consentito richiedere il rilascio di una nuova concessione, salvo per i casi di cui al comma seguente.

6. È consentito il prolungamento delle concessioni di loculi, per il tempo necessario al raggiungimento dei 40 anni di sepoltura, comunque nel limite massimo di anni 30.

7. Per il prolungamento delle concessioni del comma 6 il canone verrà calcolato nel seguente modo:

$$(\text{costo concessione in tariffa in vigore: } 40) \times \text{n. anni di prolungamento}$$

arrotondato per eccesso.

8. Alla scadenza della concessione di tombe del cimitero di Mezzana Casati e del cimitero Capoluogo settori CT1, CT2, CT3, CT4, CT7, CT8, parte CT5 (da tomba 39 a tomba 52), non è consentito richiedere il rilascio di una nuova concessione, ma solo il prolungamento delle concessioni di area/tomba, stipulate prima dell'entrata in vigore del Piano Cimiteriale, per il tempo residuo utile per poter procedere alle estumulazioni e comunque nel limite massimo di anni 30.

Per il prolungamento di tali concessioni verrà stabilito un canone annuale in tariffa, e il dovuto verrà calcolato nel seguente modo: canone annuale X n. anni necessari per procedere all'estumulazione.

9. Alla scadenza della concessione di tombe dei settori CT5 (escluse tombe da n. 39 a n. 52), CT6 (escluso campo comune) e CT9 il concessionario o gli aventi diritto possono richiedere il rilascio di una nuova concessione alle condizioni e tariffe in vigore al momento della nuova concessione;

10. La decorrenza della concessione coincide con la data di stipula del contratto o dalla prima sepoltura (se antecedente) o il giorno successivo la scadenza del precedente contratto se esistente.

11. Alla scadenza della concessione di fosse di inumazione non è consentito richiedere il rilascio di una nuova concessione

Art. 48 - Modalità di concessione

1. Le concessioni d'uso di sepolture in loculi, fossa inumazione, ossari, nicchie cinerarie, sono assegnate solo in presenza rispettivamente di feretro o resti o di urna da tumularvi, con esclusione della prenotazione del

loculo/ossario/nicchia cineraria adiacente, se disponibile, e se disponibili almeno 15 posti della tipologia di sepolcro richiesta, in vista del futuro affiancamento del coniuge.

2. Nell'assegnazione delle sepolture disponibili verrà osservato il criterio di adiacenza alle sepolture già occupate o prenotate e la data di presentazione della domanda di concessione.
3. Non è possibile concedere l'uso di loculi per la tumulazione di ceneri o resti in previsione della futura tumulazione del feretro di persona vivente al momento della concessione.
4. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
5. La concessione può essere effettuata, in deroga al primo comma, a favore di quel richiedente di età superiore a 70 anni, che dimostri di non avere parenti o affini fino al 4° grado.
6. La concessione di cappelle è data secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.
7. La concessione di tombe è data secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione

Art. 49 - Uso delle sepolture

1. Il diritto a sepolture individuali in loculi, ossari o nicchie o fossa d'inumazione è circoscritto alla persona per la quale la sepoltura è stata concessa. Alla scadenza della concessione, il Comune rientrerà in possesso del sepolcro, facendo porre i resti mortali nell'ossario comune, salva diversa indicazione dei parenti che potranno collocarli in ossari individuali anche di nuova assegnazione oppure in tombe, cappelle, loculi già in concessione.
2. Il diritto di sepolture in tombe e cappelle è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia, che deve essere precisamente individuata come richiesto all'art. 46 c. 7, ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc. ...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
3. Può essere consentita, su richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari.
4. Nel caso di vecchie concessioni che non individuano precisamente i defunti destinati ad essere accolti, ai fini dell'applicazione del precedente comma 2, la famiglia del concessionario è da intendersi composta:
 - a) da ascendenti e discendenti in linea retta, in qualunque grado;
 - b) dal coniuge;
 - c) dai fratelli e dalle sorelle (germani, consanguinei, uterini);
 - d) dai generi e dalle nuore;
 - e) dai conviventi del concessionario o dei suoi eredi, da questi autorizzati con apposita dichiarazione, resa con le modalità di cui al T.U. n. 445/2000. La convivenza deve essere attestata mediante autocertificazione
5. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
6. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione.
7. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con una apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 da presentare al servizio comunale competente che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.
8. L'eventuale condizione di particolare benemeritenza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
9. Rimangono escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sovraesposti.
10. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
11. Il concessionario può usare la concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.
12. Nella tomba di famiglia potrà, in via eccezionale, essere concessa anche la tumulazione del cadavere di persona estranea.

13. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione e, ove comunque stipulata, è nulla di diritto.

Art. 50 – Manutenzione

1. La manutenzione delle cappelle e tombe in concessione spetta ai concessionari. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario che si rende necessario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune prescrive perché valutate necessarie od opportune sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

2. In casi eccezionali o d'urgenza il Comune provvede ad effettuare manutenzioni straordinarie delle cappelle o tombe i cui oneri saranno ripartiti in quota tra i concessionari in ragione del numero dei posti in concessione.

CAPO II – Divisione, subentri, rinunce

Art. 51 - Divisione, Subentri

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

4. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio comunale competente, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.

5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

7. In caso di decesso del concessionario, entro 12 mesi dalla sua morte, gli aventi titolo sulla concessione cimiteriale devono presentare al Comune autocertificazione o atto notarile riguardo tutti i nominativi dei nuovi aventi titolo e, nel caso, dei rinunciatari alla concessione, contestualmente nominando un avente titolo con funzione di piena delega di rappresentanza degli altri eventuali nei confronti del Comune, al fine di registrarlo anche utilizzando il sistema informatico. Il subentro nella posizione di concessionario ha la seguente priorità: coniuge, figli, genitori, se non diversamente indicato in disposizioni testamentarie. In caso di più aventi titolo con la presentazione dell'atto di subentro deve essere specificata la ripartizione dei posti salma o posti resti ossei disponibili fra i cointestatari.

8. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio.

9. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi del presente articolo, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari. Il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione

Art. 52 - Rinuncia

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree o manufatti a condizione che le salme, resti, ceneri presenti abbiano precedentemente avuto altra sistemazione a carico dei rinuncianti.

2. La domanda di rinuncia deve essere sottoscritta dal concessionario o dagli eredi legittimi.

3. La rinuncia determina il diritto dei rinuncianti ad un rimborso di una somma pari al 50% della tariffa pagata per la concessione limitatamente al numero di anni interi residuali e non fruiti.

4. Per le concessioni perpetue il rimborso non potrà essere inferiore al 50% della minore tariffa in vigore, relativa al sepolcro retrocesso, al momento della rinuncia, eventualmente diminuito di un terzo, previo perizia dell'U.T.C., in considerazione dello stato di conservazione del sepolcro.

5. Nessuna somma spetterà in caso di rinuncia nei 5 anni antecedenti la scadenza della concessione nel caso di tombe/loculi/ossari/nicchie. Per le cappelle il diritto al rimborso verrà meno oltre il 45° anno di concessione.

6. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

CAPO III - Revoca, Decadenza, Estinzione

Art. 53 - Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, co. 2, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio Comunale competente, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 54 - Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da cadavere, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 30 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura
 - d) quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria o per morte/irreperibilità degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
 - e) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
 - f) quando la famiglia viene ad estinguersi
2. La pronuncia della decadenza della concessione è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, quando reperibili. Nei casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per 60 giorni consecutivi. Trascorso il termine della diffida e non presentandosi alcun interessato, verrà emesso il provvedimento di decadenza
3. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio Cimiteriale in base ad accertamento dei relativi presupposti.

Art. 55 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio Cimiteriale disporrà, se del caso, la traslazione di salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. In seguito il Responsabile dell'Ufficio Tecnico disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro, a seconda dello stato, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 56 - Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 285/1990.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione di salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento degli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

CAPO I – Imprese e lavori privati

Art. 57 - Accesso ai cimiteri

1. Per l'esecuzione di lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione, che non siano riservati al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Lavori di piccola entità possono, invece, essere eseguiti direttamente dai soggetti interessati previa valutazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.

3. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, i concessionari del sepolcro dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune, da rilasciarsi dietro domanda corredata dal nominativo dell'impresa esecutrice o nominativo di chi eseguirà i lavori di piccola entità;
4. Secondo la natura e le modalità di esecuzione dei lavori potrà essere richiesto un deposito cauzionale o la stipula di una polizza assicurativa relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, la cui opportunità ed entità è determinata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune.
5. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.
7. Per la posa di nuovi monumenti è previsto il pagamento di una tariffa

Art. 58 - Responsabilità

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore cui sono stati affidati i lavori. Sarà inoltre obbligo della Ditta appaltatrice essere regolarmente assicurata e in regola con le norme di legge, con particolare osservanza delle vigenti norme in materia di sicurezza sul lavoro.

Art. 59 - Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
2. È vietato lavorare il sabato e nei giorni festivi, salvo casi particolari, da riconoscere dall'Ufficio Tecnico.

Art. 60 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico in occasione della commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Art. 61 – Vigilanza

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Capo I - Disposizioni varie

Art. 62 - Mappa

1. Presso l'Ufficio Servizi Cimiteriali è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, deve essere tenuto preferibilmente con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un codice identificativo che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 63 - Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;

- d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- e) la data ed il numero di repertorio generale della concessione;
- f) la natura e la durata della concessione;
- g) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- h) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 64 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il Custode del cimitero per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990; inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare:

a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;

b) le generalità, come sopra, dei defunti tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;

c) le generalità, come sopra, dei defunti destinati alla cremazione, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;

d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

2. I registri, preferibilmente in formato elettronico, debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.

3. Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

4. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Capo II - Norme transitorie - disposizioni finali

Art. 65 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua adozione. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

2. Il provvedimento del Responsabile del Servizio Cimiteriale con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

Art. 66 - Cautele

1. Chi richiede un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni, ecc. ...) od una concessione (aree, manufatti, loculi, ossari, nicchie, ecc.) o l'autorizzazione per effettuare lavori di manutenzione ecc. ..., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 67 - Concessioni pregresse

1. Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione e l'individuazione della famiglia del concessionario, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

2. Le concessioni di tombe a terra assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento per quanto riguarda il diritto alla sepoltura risultano modificate ai sensi degli art. 26 e art. 53 (diritto di revoca) del presente Regolamento.

3. Per le tombe a terra del cimitero di Mezzana Casati e del cimitero Capoluogo settori CT1, CT2, CT3, CT4, CT7, CT8, parte CT5 (da tomba 39 a tomba 52) assegnate e aventi posti liberi, in caso di decesso dell'aveute diritto all'utilizzo di tale sepoltura, il Comune provvederà ai sensi dell'art. 53 co. 2 a fornire un altro manufatto per la tumulazione della salma riducendo la tariffa della concessione della nuova sepoltura del costo relativo al tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione.

4. Per le tombe a terra dei settori CT5 (escluse tombe da n. 39 a n. 52), CT6 (escluso campo comune) e CT9 assegnate e aventi posti liberi, in caso di decesso dell'avente diritto all'utilizzo di tale sepoltura, se gli aventi diritto non adottano soluzioni tese a ridurre il pericolo di infiltrazioni, il Comune provvederà ai sensi dell'art. 53 co. 2 a fornire un altro manufatto per la tumulazione della salma riducendo la tariffa della concessione della nuova sepoltura del costo relativo al tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione.

5. Nel caso in cui, invece, l'avente diritto opti per la cremazione, per le tombe a terra assegnate, totalmente o parzialmente occupate, sarà consentita la tumulazione dell'urna cineraria, purché venga collocata al piano superiore del manufatto, e sino alla scadenza della concessione comprensiva di eventuale proroga per permettere la riduzione in resti delle salme già ivi tumulate.

6. Le concessioni di cappelle assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento per quanto riguarda il diritto alla sepoltura risultano modificate ai sensi degli art. 26 e art. 53 (diritto di revoca) del presente Regolamento. Per le cappelle aventi feretri tumulati nel sepolcreto viene prorogato il diritto all'utilizzo per il tempo residuo necessario a permettere l'estumulazione.

Art. 68 - Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "*juris tantum*" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

2. Il Consiglio Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento di riconoscimento.

Art. 69 - Tariffe

1. La struttura tariffaria è disciplinata con provvedimento del Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e riportata nell'allegato A del presente Regolamento.

2. Spetta alla Giunta Comunale la determinazione delle tariffe.

3. Le tariffe sono definite tenendo conto dei costi di gestione cimiteriale, dei costi di investimento delle opere cimiteriali e dell'interesse sociale del servizio.

4. E' possibile richiedere la rateizzazione delle tariffe. Spetta alla Giunta Comunale la determinazione delle modalità operative della rateizzazione

Art. 70 - Norma finale e di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Supp. ord. alla G.U. n. 239 del 12 ottobre 1990), alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (G.U. n. 91 del 19 aprile 2001) alla circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 (G.U. n. 158 del 8 luglio 1993) ed alla circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10 (G.U. n. 192 del 19 agosto 1998). Al Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari approvato con d.P.R. 15 luglio 2003, n. 254. Legge n. 26 del 28.2.2001 art. 1 c. 7 bis

2. Si fa inoltre rinvio alle norme regionali eventualmente emanate in materia di polizia mortuaria e/o di cremazione, dispersione, affidamento delle urne cinerarie.

3. Per la Regione Lombardia:

- Legge Regionale 33 del 30.12.2009 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità" modificata ed integrata dalla Legge Regionale Lombardia n. 4 /2019

- Regolamento Regionale Lombardia n. 4/2022 "Regolamento di attuazione del titolo VI bis della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)"

COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO

**TARIFE CONCESSIONI E SERVIZI CIMITERIALI
 IN VIGORE DAL.....
 (Delibera G.C. n° del)**

Tutti i manufatti cimiteriali, indipendentemente dal cimitero in cui si trovano e dall'anno di costruzione, vengono concessi alla stessa tariffa. Le tariffe per i non residenti che possono essere ammessi devono essere maggiorate del %.

CONCESSIONI

	DURATA CONCESSIONE	TARIFFA
LOCULI	40 ANNI	
OSSARI/CINERARI	40 ANNI	
LOCULI USO OSSARI/CINERARI	40 ANNI	
TOMBE 2 POSTI	40 ANNI	
TOMBA 2 POSTI - PROLUNGAMENTO	CANONE ANNUALE	
TOMBA 4 POSTI - PROLUNGAMENTO	CANONE ANNUALE	
CAPPELLE	50 ANNI	
AREA INUMAZIONE	10 ANNI	

OPERAZIONI CIMITERIALI

TARIFFA

INGRESSO SALMA RESIDENTE	
INGRESSO SALMA NON RESIDENTE	
INUMAZIONE	
ESUMAZIONE	
TUMULAZIONE O ESTUMULAZIONE LOCULO FRONTALE	
TUMULAZIONE O ESTUMULAZIONE LOCULO LATERALE	
TUMULAZIONE O ESTUMULAZIONE TOMBE	
TUMULAZIONE O ESTUMULAZIONE OSSARI/CINERARI	
RIDUZIONE RESTI IN CASSETTA DOPO ESTUMULAZIONE	
TUMULAZIONE PROVVISORIA	
TRASLAZIONE	
POSA MONUMENTO (VERIFICA PROGETTO)	

L'inumazione comprende la fornitura del cippo – è esclusa la targhetta con i dati del defunto (art. 25).
 L'esumazione comprende la raccolta delle ossa in cassetta – non compresa nella tariffa.
 La riduzione dei resti, a seguito estumulazione, non comprende la fornitura della cassetta.